



## **Rivista di diritto amministrativo**

Pubblicata in internet all'indirizzo [www.amministrativamente.com](http://www.amministrativamente.com)

### **Diretta da**

Gennaro Terracciano, Stefano Toschei,  
Mauro Orefice e Domenico Mutino

### **Direttore Responsabile**

Marco Cardilli

### **Coordinamento**

L. Ferrara, F. Rota, V. Sarcone

# FASCICOLO N. 10-12/2015

## estratto

## Comitato scientifico

Salvatore Bonfiglio, Enrico Carloni, Francesco Castiello, Salvatore Cimini, Caterina Cittadino, Gianfranco D'Alessio, Ruggiero Di Pace, Francesca Gagliarducci, Gianluca Gardini, Stefano Gattamelata, Maurizio Greco, Giancarlo Laurini, Angelo Mari, Francesco Saverio Marini, Gerardo Mastrandrea, Pierluigi Matera, Francesco Merloni, Riccardo Nobile, Luca Palamara, Giuseppe Palma, Germana Panzironi, Simonetta Pasqua, Filippo Patroni Griffi, Angelo Piazza, Alessandra Pioggia, Helene Puliat, Umberto Realfonzo, Vincenzo Schioppa, Michel Sciascia, Raffaello Sestini, Leonardo Spagnoletti, Giuseppe Staglianò, Alfredo Storto, Federico Titomanlio, Alessandro Tomassetti, Antonio Uricchio, Italo Volpe.

## Comitato editoriale

Laura Albano, Daniela Bolognino, Caterina Bova, Silvia Carosini, Sergio Contessa, Marco Coviello, Ambrogio De Siano, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Concetta Giunta, Filippo Lacava, Massimo Pellingra, Carlo Rizzo, Stenio Salzano, Ferruccio Sbarbaro, Francesco Soluri, Marco Tartaglione, Stefania Terracciano, Angelo Vitale, Virginio Vitullo.

# Il nuovo che arretra: salari minimi, redditi minimi e di cittadinanza. Costituzione democratica e modelli di mercato del lavoro ordoliberalisti ai tempi del diritto sovranazionale

di Romina Raponi\*

L'Unione europea, conformemente alle finalità specificate nell'art.3 par. 3 del TUE (instaurazione del mercato interno, stabilità dei prezzi, economia sociale di mercato fortemente competitiva) ed assunte come prioritarie, ha adottato un'idea di mercato del lavoro c.d. neo-classica ed ordoliberalista, condivisa, a livello culturale, da tutti gli economisti e i politici che hanno influenzato la redazione del trattato di Maastricht.

Questa idea di mercato, quale riflesso necessario del raggiungimento del controllo dei prezzi e dell'inflazione, non poteva che essere incentrata sulla perfetta flessibilità verso il basso dei livelli salariali, come unico mezzo di riaggiustamento di alterati equilibri di mercato. Non bisogna dimenticare, infatti, che nell'ambito di una visione neo-classica "*Marshalliana*", dove non può esistere alcuna crisi congiunturale perché il mercato è capace di dispiegare qualunque meccanismo *naturale* di riequilibrio, si ritiene che quest'ultimo potrebbe non esplicare i suoi effetti laddove operino resistenze e rivendicazioni sindacali che

irrigidiscono distorsivamente il mercato del lavoro.

Ed ecco quindi che dagli attacchi di Spinelli (sotto l'influenza di Einaudi) ai sindacati quali difensori di "interessi sezionali", alle ulteriori argomentazioni aggiunte da von Hayek (per il quale i sindacati, allo stesso modo, sono colpevoli di tenere alto il prezzo dei salari ma i datori di lavoro accettano il compromesso perché tutelati dalle politiche monetarie), von Mises, Lippman, Roepke, Eucken, la tendenza (per non dire la necessità) è quella di ripristinare un concetto di lavoro, come lavoro-merce, assoggettato alle regole della domanda e dell'offerta del mercato esattamente come qualunque altro bene/prodotto/merce.

Tutta la sostanza dell'assetto perseguito dai Trattati ruota attorno a questo fine principale (la stabilità dei prezzi e la realizzazione di un mercato altamente competitivo) e all'utilizzo di questo strumento (il lavoro merce e la flessibilità dei salari-redditi da lavoro) per il raggiungimento dello stesso; qualunque apparente ed ulteriore forma di manifestazione di attenzione al lavoro (compresa quella, anch'essa contenuta nell'art.3, par.3, della

"piena occupazione" che, per le ragioni che si spiegheranno, rispetto al controllo dell'inflazione è una chiara contraddizione in termini), e alle questioni *sociali*, contenuta dalle fonti europee, non potrà che essere solo cosmetica e di facciata.

Ma procediamo con ordine.

In questo breve scritto, in maniera sintetica, si cercherà di spiegare:

- a) Perché la finalità imposta dall'art.3 par. 3 del TUE della stabilità dei prezzi (controllo dell'inflazione) determina necessariamente un aumento della disoccupazione;
- b) Quali strumenti vengono utilizzati per ottenere la perfetta flessibilità verso il basso dei livelli salariali.

Con riferimento al primo aspetto, occorre comprendere che il livello di disoccupazione di un Paese (che in Italia, oggi, si attesta intorno al 12,6%<sup>1</sup> e al 42,9% quella giovanile<sup>2</sup>) non potrà che dipendere da concetto di disoccupazione a cui si aderisce.

Aderire alla teoria della disoccupazione *keynesiana* secondo cui questa è sempre permanente (e involontaria) e frutto di una domanda insufficiente, significa avere la propensione ad adottare maggiori politiche a sostegno della domanda attraverso un aumento della spesa pubblica.

Aderire alla teoria dei "classicisti della disoccupazione, considerata sempre un male transitorio e scaturita dal momentaneo adattamento del sistema economico verso l'equilibrio, significa avere la propensione ad adottare altri tipi di politiche economiche che, al fine di permettere ai meccanismi della domanda e dell'offerta di rideterminare l'equilibrio, tenderanno ad agire sui consumi, riducendoli.

La **legge di Okun** spiega in che termini sta il rapporto tra disoccupazione e PIL. In particolare la legge stabilisce che è necessaria una crescita (nominale) del PIL del 2.7%, affinché il tasso di disoccupazione rimanga stabile (invariato). Invece, per ridurre il tasso di disoccupazione dell'1%, occorre aumentare del 2% il tasso "reale" di crescita del PIL (la c.d. regola del 2 a 1)<sup>3</sup>.

L'evidenza empirica ricavata da Okun, quindi, conferma come, per risolvere il problema della disoccupazione, siano necessari investimenti pubblici che determinino un aumento della produzione più che proporzionale.

Con riferimento al rapporto tra disoccupazione e inflazione, invece, molteplici studi hanno evidenziato come un miglioramento (diminuzione) dell'inflazione è pagato da un peggioramento della disoccupazione e, viceversa, una diminuzione del tasso di disoccupazione è possibile solo provocando spinte sui prezzi.

L'attuazione di una politica economica espansiva, infatti, provoca certamente una crescita della produzione e dell'occupazione, ma inevitabilmente comporta anche una certa pressione sui prezzi.


Esiste, cioè, un **trade-off tra inflazione e disoccupazione**, dal quale i governi centrali non possono prescindere nell'attuazione delle loro politiche economiche.

**Alban William Phillips** ha studiato empiricamente questo *trade-off*, giungendo ad elaborare una rappresentazione grafica di esso, nota come **curva di Phillips** e che non è altro che l'espressione della scelta fra una minor inflazione o una minor disoccupazione, per un sistema economico.

<sup>1</sup><http://www.istat.it/it/archivio/137142>

<sup>2</sup>[http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV\\_TAXD ISOCCUMENS&Lang=](http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_TAXD ISOCCUMENS&Lang=)

<sup>3</sup>[http://www.treccani.it/enciclopedia/legge-di-okun\\_\(Dizionario\\_di\\_Economia\\_e\\_Finanza\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/legge-di-okun_(Dizionario_di_Economia_e_Finanza)/)



La curva elaborata da Phillips ha avuto un grande seguito ed è stata utilizzata dai pubblici poteri di tutto il mondo per fissare degli obiettivi di politica economica che riducessero una delle due grandezze, compatibilmente con un certo peggioramento dell'altra.

In pratica, i governi dei paesi che utilizzano la curva di Phillips, hanno impostato la propria politica economica cercando di raggiungere degli obiettivi, in termini di **combinazione inflazione-disoccupazione, che rappresentassero il male minore per la collettività**. In realtà quello che i pubblici poteri avrebbero dovuto e dovrebbero cercare di ottenere non è il raggiungimento di un certo punto sulla curva che sia accettabile dal paese, ma lo spostamento della curva stessa verso l'interno, in modo da migliorare entrambe le grandezze economiche: inflazione e disoccupazione. Ciò è possibile mettendo in campo un insieme di politiche monetarie e fiscali, nonché di politiche legate all'offerta (sussidi e incentivi), in grado di indirizzare l'economia verso risultati possibili e certi, che siano migliorativi di tutte le grandezze economiche in gioco.

Al di là dell'utilizzo, in molti paesi, della curva di Phillips, corretta dalla variabile neo-classica delle "aspettative razionali" che continua a determinare effetti contrari o almeno contrastanti con quelli che si assumono prefissati, la curva su vista spiega in maniera

inequivocabile perché ogni politica di contenimento dell'inflazione non potrà mai determinare un aumento dell'occupazione al contrario, quindi, di quanto spesso proclamato dalle forze politiche. E spiega anche perché il perseguimento delle finalità viste di cui all'art. 3 par. 3 TUE non potrà che determinare un aumento della disoccupazione laddove si adottino politiche tese al prioritario contenimento del controllo dei prezzi.

Una volta inteso questo aspetto, si tratta di comprendere in che modo e con quali strumenti i Paesi, che sono nell'area Euro, cercano di incidere sul livello dei prezzi agendo sulla flessibilità verso il basso dei salari.

Anche in questo caso, occorre chiarire, che si tratta di strumenti la cui scelta dipende da determinazioni volontarie (come nel caso della Germania) alcune volte, mentre altre volte sono imposte dalle autorità monetarie e finanziarie sovranazionali (come il caso della Grecia, della Spagna ma soprattutto dell'Italia).

Nel caso della **Germania**, questa volontariamente ha attuato politiche di deflazione salariale (di dubbia correttezza giuridica nell'ambito dei trattati) attraverso le leggi Hartz che, a partire dal 2004, hanno avuto l'obiettivo di introdurre in Germania sempre più settori a basso salario. Riducendo i sussidi di disoccupazione di lungo periodo e ridefinendone i criteri di accesso, le leggi Hartz di fatto hanno aumentato la pressione sui disoccupati spingendoli ad accettare lavori con un salario inferiore del 30% rispetto alla media della zona. La deregolamentazione delle agenzie temporanee e i c.d. mini-job hanno permesso di sostituire i lavoratori dipendenti a tempo pieno mediante nuove assunzioni precarie<sup>4</sup>.

A ciò deve aggiungersi che la Germania ha ottenuto una svalutazione competitiva nel

<sup>4</sup><http://volidallagermania.blogspot.it/2013/09/le-leggi-hartz-la-svalutazione-interna.html>

mercato UEM perché abbassando i salari è diminuita la domanda interna (e quindi le importazioni) mentre sono aumentate le esportazioni, con effetti positivi sulla bilancia dei pagamenti. Infine la Germania è riuscita ad autofinanziarsi meglio di quanto siano riusciti a fare molti altri paesi (nel 2013, 11 paesi su 18 hanno sfiorato il rapporto deficit/PIL<sup>5</sup>), ma solo sfiorando i parametri stabiliti dai Trattati proprio al fine di fiscalizzare i costi di disoccupazione-sottoccupazione (a bassi salari si accompagnano sussidi statali che incidono sul deficit/pil - violando le disposizioni del Trattato di cui agli artt. 107, 34, 5 TUE).

Il risvolto della medaglia, ovviamente, è che in Germania fra il 2000 e il 2009 i redditi da lavoro sono scesi del 6%; il numero dei lavoratori sottopagati è altissimo. Secondo alcuni dati vi sono 5 milioni (ma altre fonti parlano di 7 milioni<sup>6</sup>) di occupati che guadagnano 450 euro (e che hanno diritto a una pensione simbolica). Ma quel che è più grave è che questi lavoratori, per poter ricevere il sussidio, devono dimostrare di essere alla ricerca di un lavoro stabile e sono costretti ad accettare qualsiasi lavoro a qualsiasi prezzo (spesso si tratta dei c.d. lavori socialmente utili o particolarmente sottopagati, sinanche 1-1,50 euro all'ora).

Proprio per evitare le sperequazioni create dalla Germania sono in molti a reputare opportuna **l'introduzione generalizzata di salari minimi** per evitare la concorrenza basata sulla deflazione dei redditi da lavoro.

A questo proposito basti evidenziare che, comunque, nonostante siano già 21 su 28 i Paesi Ue che hanno introdotto per legge il salario minimo garantito, l'efficacia di questi in termini di tutela dei lavoratori (ed anche in termini di

tutela di situazioni concorrenziali paritarie) appare insussistente di fronte alla disomogeneità dei salari minimi così come introdotti (gli importi vanno da **159 euro della Bulgaria a 1.874 del Lussemburgo** - negli Stati Uniti, il salario minimo ammonta a 7,25 dollari l'ora contro le 6,08 sterline nel Regno Unito).

Con riferimento all'Italia ed altri paesi, invece, le modifiche al mondo del lavoro sono state unilateralmente imposte, non solo per il perseguimento delle finalità più volte viste della stabilità dei prezzi, ma anche perché in ogni caso, una volta subentrata una persistente crisi dovuta a squilibri commerciali e finanziari, poiché per gli Stati non è più possibile incidere sull'inflazione attraverso la svalutazione della moneta, ogni questione viene posta in termini di recupero della competitività e aumento della produttività. E poiché competitività e bassa inflazione dipendono dal costo del lavoro per unità produttiva, ogni politica di correzione finisce per perseguire la contrazione del costo del lavoro.

Ecco quindi perché **all'Italia**, ma anche a **Spagna e Grecia** si chiede e si impone la riforma del mondo del lavoro.

Con riferimento all'Italia, in particolare, nella nota lettera inviata **dalla Bce** il 5 agosto 2011 al Governo Italiano si chiedeva:

- a) *Di riformare il sistema di contrattazione salariale collettiva e di permettere accordi d'impresa in modo da ritagliare salari e condizioni di lavoro alle esigenze delle aziende, rendendo questi accordi più rilevanti rispetto ad altri livelli di negoziazione.*
- b) *Di revisionare le norme che regolano l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti, stabilendo un sistema di assicurazione dalla disoccupazione e politiche attive per facilitare la riallocazione delle risorse.*

E non possono esservi dubbi sul fatto che riformare il sistema di contrattazione collettiva per sostituirlo con quello di impresa, significa

<sup>5</sup><http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2014-04-06/l-ue-bacchetta-francia-deficitpil-ma-chi-rispetta-questo-parametro-2009-quasi-nessuno-mentre-italia-e-stata-i-virtuosi-152447.shtml?uuid=ABQesm8>

<sup>6</sup><http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-09-21/prezzo-minijob-082219.shtml?uuid=AbFzSCZI>



legare l'andamento dei salari alle esigenze delle imprese e, quindi, anche agli andamenti ciclici dell'economia, che, accompagnato dall'assenza di politiche statali a sostegno dell'occupazione (e di tutela dei lavoratori nei confronti delle varie ipotesi di licenziamento), porta i lavoratori ad essere in completa balia dei livelli salariali fissati dalle imprese.

Ecco quindi che, relativamente al grave problema della disoccupazione (con ancor più vigore proprio dopo la lettera della BCE su detta) si torna a fare largo uso di mezzi di distrazione di massa; poichè lo scopo ultimo è quello di rendere perfettamente flessibile verso il basso il prezzo del lavoro, si torna a fare largo uso di strumenti cosmetici che cercano di dissimulare le reali azioni in corso di attuazione per rendere flessibili i lavoratori sul salario.

Tipiche propagande cosmetiche in difesa del mercato del lavoro sono:

- 1) la **critica ai sindacati** ritenendoli colpevoli dell'immobilizzazione del mercato del lavoro e dell'aumento dei salari, quando invece lo scopo di questo attacco è quello di disattivare la contrattazione collettiva per sostituirla con la contrattazione aziendale.

Ricordiamo, a questo proposito, che nulla di nuovo è accaduto e accade, quanto alle tecniche tendenti a fare pressione sull'abbassamento dei salari.

Già Arthur Pigou<sup>7</sup> (caposcuola del c.d. "marginalismo), negli anni 30, attribuiva la mancata ripresa e la disoccupazione permanente alle resistenze sindacali rispetto alle riduzioni dei salari (senza le quali, a suo parere, le imprese non potevano abbattere i costi ed essere più competitive).

Ma già allora, nel capitolo 19 della *Teoria generale*, Keynes attaccò duramente la suddetta teoria, sostenendo, invece, che l'occupazione

dipende dalla produzione e la produzione dalla domanda. Conseguentemente la riduzione salariale determina il calo dei consumi e quindi della domanda, con risultati che peggiorano la situazione che si vuole combattere.

Allo stesso modo, von Hayek, nell'ambito di una querelle con Keynes (originata da una lettera di quest'ultimo del 17 ottobre 1932), criticò l'impostazione keynesiana di sostegno all'occupazione con l'inflazione che riteneva tipica dei paesi industrializzati occidentali dove il livello di salari era determinato dalla contrattazione sindacale. Secondo von Hayek le politiche salariali dei sindacati sono censurabili perché assegnano interamente il compito di garantire la piena occupazione alle autorità monetarie e fiscali (si chiede di offrire al sistema una quantità di moneta sufficiente a far assorbire dal mercato tutta l'offerta di lavoro al livello di salari fissato dalle organizzazioni sindacali) che mantenendo un tasso di inflazione sufficientemente alto, riescono a garantire un elevato livello di occupazione, a prezzo di continue pressioni dell'opinione pubblica a fare uso di questo strumento. Egli ritiene che questa sia la sola causa della diffusione e della crescita dell'inflazione che continuerà a operare fino a quando si tollererà che, da un lato, le organizzazioni sindacali spingano i salari monetari a qualunque livello riescono a strappare ai datori di lavoro e, dall'altro, che i datori di lavoro accettino un dato potere d'acquisto dei salari solo perché sanno che le autorità monetarie annulleranno parzialmente il danno abbassando il potere di acquisto della moneta e, di conseguenza, il livello reale dei salari contrattati. Questo è il dato di fatto a cui si può rimediare, secondo von Hayek, non con cambiamenti nelle politiche monetarie, ma solo con cambiamenti delle politiche del lavoro (i salari devono essere soggetti alle leggi del mercato, devono essere flessibili, tanto verso il

<sup>7</sup><http://www.sapere.it/enciclopedia/Pigou,+Arthur+Cecil.html>

basso quanto verso l'alto, non soggetti al controllo dei sindacati e non legati alle politiche di piena occupazione).

**2) L'introduzione di nuove forme contrattali di lavoro (job-act)** nonostante negli ultimi anni (si veda in particolare il D.lgs 276/2003) vi sia stato un proliferare di nuove forme contrattuali (Contratto di apprendistato<sup>8</sup>, Contratto di formazione e lavoro<sup>9</sup>, contratto di Lavoro a progetto<sup>10</sup>, contratto di Lavoro occasionale<sup>11</sup> ecc...) che di certo non hanno abbassato il tasso di disoccupazione che ha, invece, avuto sempre un andamento crescente, e tutt'al più è servito ad aumentare la precarizzazione.

**3)** La più o meno esplicita enunciazione della **preferenza per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato**, a cui si affianca, però, la mancanza di ogni meccanismo sanzionatorio preciso ed univoco sul licenziamento (che rende il rapporto a tempo indeterminato privo di reali tutele proprio sul fattore temporale e quindi sui generis) e l'ampliamento delle ipotesi di risolubilità del rapporto di lavoro tra cui vi rientra l'ipotesi del licenziamento "discriminatorio", secondo una formula soggetta peraltro a progressiva restrizione interpretativa.

Ed infatti, in netta contraddizione con la presunta preferenza per i contratti a tempo indeterminato, si continua a richiedere, a intervalli regolari, la **riforma dell'art. 18** (che dovrebbe rendere ancor più semplice l'ipotesi di licenziamento - più di quanto non abbia già fatto la Riforma Fornero con la Legge 92/2012).

**4)** L'introduzione del **salario minimo** e (con una certa confusione) del **reddito minimo e**

**del reddito di cittadinanza** che, invece, come vedremo, hanno solo l'effetto di abbassare ulteriormente i salari ed attuare la politica neoclassica della flessibilizzazione dei salari verso il basso.

Sostanzialmente, quindi, con l'ausilio di questi strumenti cosmetici, si cerca di portare le politiche deflattive (di perseguimento della stabilità dei prezzi) a una tale coerenza e durata che la disoccupazione finisce per attestarsi strutturalmente ad un livello sempre più alto. E un livello molto alto di disoccupazione ha il duplice effetto di fiaccare la forza contrattuale del sindacato, così come il potere contrattuale dei disoccupati e di chi si affaccia sul mercato del lavoro (ovviamente, quanto al poter negoziare il livello di accesso o di crescita reale dei salari).

**Una volta che la disoccupazione strutturale, l'ammissibilità di un numero infinito di contratti di lavoro atipici e l'ampia licenziabilità senza causa<sup>12</sup>, abbiano operato verso la sostanziale instaurazione del lavoro-merce**, gli strumenti per completare la cosmesi che rende persino irrilevante la "preferenza" per il lavoro a tempo indeterminato, sono riassumibili in una formula: la **FLEXICURITY**<sup>13</sup>. All'interno della quale si può inserire tutto ciò che può assumere ruolo cosmetico di sedativo (*nuovi* tipi di riqualificazione, *nuova* formazione orientata alle *nuove* professionalità, *nuove* forme di compartecipazione tra *nuovi* lavori dipendenti e *nuove* tipologie di impresa, legate alle *nuove* tecnologie) avverso le numerose forme di iniquità indotte dal mondo perfetto dell'UEM.

<sup>8</sup><http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b5773%3b6118%3b6196%3b6233%3b6234%3b&lastMenu=6234&iMenu=1&iNodo=6234&p4=2>

<sup>9</sup><http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6353>

<sup>10</sup>[http://www.informagiovani-italia.com/lavoro\\_a\\_progetto.htm](http://www.informagiovani-italia.com/lavoro_a_progetto.htm)

<sup>11</sup>[http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/20090608\\_LavoroAccessorio.htm](http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/20090608_LavoroAccessorio.htm)

<sup>12</sup> <http://www.flcgil.it/files/pdf/19990628/direttiva-1999-70-ce-del-consiglio-dell-unione-europea-del-28-giugno-1999-accordo-quadro-sui-contratti-a-tempo-determinato-3604311.pdf>

<sup>13</sup> [http://www.urge.it/files/papers/2\\_wpurge4\\_2008.pdf](http://www.urge.it/files/papers/2_wpurge4_2008.pdf)



Tra queste la flexicurity, certamente tenderà ad imporre forme, vecchie e nuove, di salario minimo, di reddito minimo o di reddito universale o di cittadinanza.

E' bene, allora, spiegare meglio come funzionano questi ultimi strumenti, e in che modo finiscono per attuare lo scopo per cui vengono introdotti (ossia determinare l'abbassamento dei salari).

Innanzitutto vediamo la differenza tra questi diversi strumenti.

Il **salario minimo** è il salario fissato per legge (da organi politici spesso con la contrattazione delle organizzazioni sindacali) al di sotto del quale non è possibile pagare i propri dipendenti.

Il **"reddito minimo garantito" o "reddito di base"** è una forma di sostegno a coloro che, per varie ragioni, hanno difficoltà ad inserirsi nel tessuto lavorativo, quindi una tutela non elargita a tutti ma garantito e concesso soltanto agli individui che si trovano al di sotto di un determinato reddito. Può essere cumulabile anche con un reddito di lavoro se quest'ultimo non raggiunge la cosiddetta soglia "minima".

In entrambi i casi l'effetto è quello di portare ogni settore professionale di lavoro, **indipendentemente da contenuti e livelli**, ad una **retribuzione** che sia durevolmente **stabilizzata** verso il bench-mark del salario minimo.

Nel primo caso, infatti, i datori di lavoro tenderanno sempre ad offrire un livello di salario uguale o vicino a quello minimi per cui si sentono forti delle tutele dalla legge. E nel secondo caso, ogni disoccupato che usufruisce di un reddito minimo, poiché per continuare a usufruire del beneficio dovrà dimostrare di essere alla ricerca di un lavoro stabile, sarà costretto ad accettare qualunque lavoro a qualunque salario (che, ovviamente, dai datori di lavoro verrà proposto sempre a livello corrispondente al reddito minimo).

Il **"reddito di cittadinanza" o "reddito universale"**, è sempre concesso indipendentemente da altri redditi (compresi stipendi) e da eventuali patrimoni dei riceventi. Ma solo in base alla cittadinanza.

Con qualunque formula si attribuisca un reddito a chi non può arrivare ad un autonomo sostentamento, l'effetto fondamentale del "reddito di cittadinanza" non cambia: estenderlo ai sottoccupati a livelli reddituali sotto-soglia, ai pensionati poveri, alle casalinghe-madri che hanno rinunciato a cercare lavoro, agli studenti e ai giovani "falsi-partita IVA" (è solo una questione di "platea degli aventi titolo" e di relativo finanziamento a carico pubblico).

Questo sistema, sembra differenziarsi dai due precedenti perchè allargando il più possibile la platea degli interessati, facendone, cioè, un reddito universale (o la consimile "imposta negativa" di Friedman<sup>14</sup>), i disoccupati-sottoccupati sembrerebbero riacquisire un certo potere contrattuale nei confronti dei potenziali datori di lavoro così rallentandosi la deflazione salariale. Ma non è così. Per diversi ordini di ragioni. Da un lato perchè il datore di lavoro nella trattazione del salario, si atterrà sempre al reddito universale come dato di partenza generando una flessibilizzazione generalizzata verso il basso di qualunque livello salariale di qualunque settore. Dall'altro il reddito di cittadinanza è pagato dallo Stato soggetto ai limiti al deficit o il pareggio di bilancio. Questi limiti, e la ristrettezza delle coperture economiche, comportano non solo che il finanziamento del reddito di cittadinanza è sostitutivo di altre spese dello Stato e potrà essere finanziato solo limitando o abrogando il resto del welfare (tagli a pensioni e sanità). Ma i bassi livelli di reddito, comporteranno proporzionali riduzioni di entrate fiscali per lo

<sup>14</sup> [http://www.treccani.it/enciclopedia/imposta-negativa-sul-reddito\\_%28Dizionario\\_di\\_Economia\\_e\\_Finanza%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/imposta-negativa-sul-reddito_%28Dizionario_di_Economia_e_Finanza%29/)

Stato, che quindi avrà sempre meno risorse a disposizione e sarà costretto ad abbassare il reddito universale.

Inoltre, poi, il reddito di cittadinanza avrà riflessi inevitabili su molteplici altri aspetti della vita del cittadino/lavoratore/disoccupato, compreso l'aspetto pensionistico con ripercussioni a catena sul livello di occupazione e la deflazione salariale.

Infatti, con il reddito di cittadinanza, il livello di reddito è differito e talmente basso da non consentire la formazione di risparmio durante la vita lavorativa della schiacciante maggioranza della popolazione attiva.

Ciò determina, in primo luogo, la generalizzazione di un profilo di rischio che difficilmente consentirà l'erogazione di mutui per l'acquisto dell'abitazione, così come di altre forme di credito al consumo e, conseguentemente, conduce ad una caduta di consumi e investimenti, perpetuando un alto livello di disoccupazione, di precarizzazione ed aggravando le spinte deflattive che riproducono "a spirale" questa tendenza. A questo stato di cose non potrà seguire che una forte caduta delle entrate tributarie, legate ad una base imponibile - e contributiva- generale in continua contrazione. Con conseguente inevitabile insostenibilità del livello inizialmente fissato di reddito universale, o di cittadinanza, per drastica riduzione delle fonti di finanziamento indicate originariamente a copertura (in pareggio di bilancio).

Si renderà quindi necessario rifissare un nuovo e più basso livello del reddito di cittadinanza (a cui saranno conformati - al ribasso - anche i livelli pensionistici), adeguato a tale spinta deflazionista innescata dalla stessa introduzione del reddito di cittadinanza e così via, rafforzando e perpetuando la predetta spirale deflazionista.

Tutto questo, ovviamente, solo per il fatto di aver aderito all'**Unione economica e monetaria (UEM)**. In un sistema a **cambi fissi**, infatti, se non si può incidere sul livello di prezzi (e quindi sull'inflazione) attraverso la svalutazione, l'unico altro strumento è abbassare il costo del lavoro trattandolo come merce di scambio sul libero mercato, soggetto alle regole della domanda e dell'offerta.

Se non si aderisse a questo sistema, nonostante l'art. 11 della Costituzione italiana consenta limitazioni della sovranità del nostro paese (ma solo in condizioni di parità con gli altri Stati, e solo laddove necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni), nessuna fonte e nessuna organizzazione sovranazionale potrebbe in alcun modo imporre il mercato del lavoro-merce allo Stato costituzionale democratico italiano che invece tutela il lavoro, agli art.1-4 della Cost., tra i diritti fondamentali irrinunciabili.

E non si sarebbe mai posto neppure il problema della flexicurity e del reddito di cittadinanza in considerazione del fatto che sempre la Carta Costituzionale prevede forme di sostegno al lavoro e alla domanda attraverso la spesa pubblica, la cui attuazione eviterebbe in radice tutte le forme di distorsione sinora esaminate.

Anzi, proprio alla luce di quanto sinora detto, emerge con chiarezza l'incompatibilità delle norme dei Trattati (tra cui l'art. 3 par. 3 TUE) con gli artt. da 1 a 4 Cost, nonché con artt. 36 e 39.

Infatti, se è certamente vero che l'art. 11 della Cost. acconsente a limitazioni della sovranità dello Stato (nei termini su visti), questo non consente ai Trattati di violare quelle norme costituzionali che individuano i **diritti fondamentali** (ma, a parere dell'autorevole Mortati, neppure quelle che identificano **principi programmatici e di organizzazione**).

Quindi, se i Trattati stabiliscono quale priorità la stabilità dei prezzi ed una economia di

mercato fortemente competitiva (piuttosto che la tutela del lavoro e dell'occupazione) e questo determina necessariamente un aumento della disoccupazione e la deflazione salariale quale strumento per aumentare la competitività (e quindi la disparità) tra Paesi dell'Area euro (in contrasto con le limitazioni dell'art. 11 Cost), allora i Trattati non potranno che essere compatibili con:

- **l'art. 1 Cost.** secondo cui "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro", e dove il lavoro è concepito come strumento su cui si basa il valore fondante dello Stato;
- **l'art. 3 Cost.** secondo cui "*è compito delle istituzioni rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*";
- **l'art. 2 Cost** dove il lavoro è concepito come principale forma di affermazione e di realizzazione della persona;
- **l'art. 4 Cost.** secondo cui "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro" e obbliga le istituzioni a "promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto";
- **l'art. 36 Cost.** secondo il quale "*Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa*"
- **l'art. 39 Cost.** che attiene alla libertà di organizzazione sindacale che ha quale scopo proprio quello di tutelare i lavoratori e il livello dei salari.

L'alto livello di disoccupazione dimostra come non si stiano affatto perseguendo gli obiettivi di tutela dei diritti stabiliti negli artt.1-4 Cost.

Il fatto che si parli di salario minimo, reddito minimo e reddito di cittadinanza dimostra che

si continua ad ignorare l'art. 36 e 39 Cost. e per questo si impone di comprenderne meglio il significato.

Ebbene, l'art. 36 della Costituzione accoglie due principi fondamentali:

- a) Il principio della proporzione fra retribuzione e qualità-quantità del lavoro svolto;
- b) il principio secondo cui la retribuzione deve essere in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.

Solo per inciso, tra l'altro, quella dell'art. 36 non è una previsione solo italiana ma è contenuta anche in altre costituzioni di paesi europei: art. 35 della Cost. spagnola; art. 59 della Cost. portoghese; art. 22 della Cost. greca; nel Preambolo alla Cost. francese del 1946 e nell'art. 75 della Cost. danese; mentre l'art. 9 Cost. tedesca tutela le associazioni sindacali per la salvaguardia delle condizioni economiche.

Disposizioni costituzionali, quelle ora viste, che trovano un comune punto di riferimento nella **Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo** del 1948 che, all'art. 23, par. 3, sancisce che "*ogni individuo ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale*", mentre non si rinviene una previsione siffatta nella **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**, dove invece troviamo disposizioni più generiche (che attengono al Diritto all'informazione del lavoratore, alla Tutela nei confronti del licenziamento, al diritto a condizioni di lavoro sane, al diritto al riposo giornaliero e settimanale, alle ferie annuali, al divieto del lavoro minorile).

Invece, in tutta una serie di ulteriori fonti internazionali e comunitarie, se pure si rinvencono riferimenti al salario minimo, ciò avviene sempre in parallelo alla preferenza

accordata allo strumento della contrattazione collettiva per il processo di determinazione dello stesso. Ne sono un esempio:

1- **Convenzione Oil n. 26 del 1928 nonché n. 117 del 1962 e n. 95 del 1970** (la prima enuncia anche l'importante principio dell'inderogabilità in peius dei trattamenti retributivi minimi

fissati attraverso gli strumenti della contrattazione collettiva o della legge);

2- **Carta sociale europea del 1961.**

3- **Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori** del 1989.

Ovviamente il nesso tra giusta retribuzione e autonomia collettiva è presente anche nella nostra costituzione (art. 36 e 39) che ripone piena fiducia nell'azione dei soggetti sindacali nella regolazione collettiva dei trattamenti retributivi, ritenuti più di altri idonei garanti di un'effettiva applicazione di tale principio.

Eppure, nonostante, questa preferenza data alla contrattazione collettiva, negli ultimi anni si è assistito a politiche deflattive e a un continuo smantellamento della contrattazione collettiva per legare la fissazione dei salari all'andamento dell'economia.

Ovviamente, non è che in passato, al momento della formulazione del testo dell'art. 36, i costituenti non si fossero posti il problema dell'entità del salario, se legarlo o meno all'andamento dell'economia.

Dai lavori preparatori alla Costituzione stessa, emerge che l'attuale disposto costituzionale è stato il frutto di un enorme compromesso fra forze progressiste e forze cattoliche presenti in Assemblea Costituente.

In sede Costituente furono rifiutate le forme di contaminazione mercatistica, tanto che venne bocciato l'emendamento proposto da **Colitto**<sup>15</sup>, che mirava ad adeguare il diritto alla retribuzione alle "possibilità dell'economia nazionale".

<sup>15</sup><http://www.nascitacostituzione.it/02p1/03t3/036/index.htm?art036-016.htm&2>

Eppure, nonostante questo chiaro disegno dei costituenti, l'art. 36 è stato applicato, negli anni, in maniera sempre attenuata.

Si è passati da una **prima fase** (Cassazione 21 febbraio 1952, n. 461) in cui viene data preminenza al processo di determinazione della retribuzione in senso

**proporzionalistico** affidato alla contrattazione collettiva, ad una fase in cui si privilegia quello della **sufficienza** (diventa rilevante la situazione in cui versa il lavoratore e le esigenze personali e patrimoniali dello stesso).

Ovviamente ciò avviene in concomitanza a tendenze politiche al ribasso dei salari ed in corrispondenza di periodi di crisi economiche (anni '80). Un fenomeno che si acuirà sino al punto da discostarsi dai parametri del CCNL, lasciando al giudice il potere di determinare la retribuzione sufficiente ex art. 36 Cost.

Verso la fine degli anni'80 vengono riconosciuti margini per gli aumenti salariali ma questi sono strettamente collegati all'aumento di produttività.


Fino ad arrivare, negli anni 90 dove, la mancata attuazione dell'art. 39, co. 4, Cost. e, dunque, l'inapplicabilità *erga omnes* del trattamento economico stabilito dal contratto collettivo di riferimento ha indotto la giurisprudenza ad elaborare soluzioni alternative molto spesso divergenti tra loro.

Nel **1992** si ha il definitivo abbandono della c.d. scala mobile (e la sospensione di incrementi retributivi, proprio allo scopo di condizionare la misura del salario minimo costituzionale agli andamenti dei cicli economici (gli incrementi del salario tengono conto degli adeguamenti al costo della vita e degli incrementi reali basati sulla produttività).

A dire della Confindustria e di Craxi, che l'hanno voluta, infatti, la scala mobile (quale meccanismo di indicizzazione dei salari) generava inflazione e per combattere l'inflazione la scala mobile era da abolire.

Invece i dati hanno dimostrato che l'inflazione era già in caduta libera quando la scala mobile venne riformata nel 1983 e che la sua abolizione definitiva (riferita al lavoro pubblico) nel 1992 non ha esercitato un effetto percepibile sul tasso di inflazione.

Variazione percentuale (anno su anno)  
dell'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO in ITALIA 1960-2012.



Fonte: Fondo Monetario Internazionale (International Financial Statistics).

L'inflazione non era sorta perché i salari erano stati indicizzati, ma i salari erano stati indicizzati perché uno shock esogeno (la quadruplicazione dei prezzi del petrolio) aveva determinato l'aumento dell'inflazione e tutte le politiche dei redditi degli anni '90 hanno determinato solo un impatto negativo permanente sui salari reali, oltre che sull'inflazione.

A partire dal '93 l'attenzione si sposta sempre più verso la **contrattazione aziendale, di secondo livello** (le aziende fissano i trattamenti retributivi in base alla produttività aziendale).

Tra l'altro, in questo periodo, si introduce un ulteriore parametro ai fini della fissazione delle retribuzioni, **si inizia a tenere conto dell'inflazione programmata e di quella effettiva intervenuta nel precedente biennio** (indice dell'avanzare delle teorie *deflattive neoclassiche*, fondate sulle "aspettative razionali" di inflazione, che avrebbero dovuto indurre gli "operatori" a una maggior propensione all'investimento, ma che è stata puntualmente smentita. Infatti non sono affatto aumentati gli

investimenti produttivi ma solo quelli finanziari).

Gli accordi successivi a quello del 1993 presentano un contenuto sostanzialmente ritualistico e ripetitivo.

A partire dal **2001** la tendenza del governo è prendere iniziative legislative volte a flessibilizzare ancor più il mercato del lavoro, non condivise da tutte le organizzazioni sindacali (prova ne sono i ritardi nei rinnovi contrattuali negli anni 2001-2005).

Negli ultimi anni, in concomitanza alla crisi economico-finanziaria, il fenomeno di contenimento salariale si è acuito tanto che l'**ILO (Ufficio Internazionale del Lavoro** che esamina i dati di 115 paesi del mondo) segnala che, la crescita salariale in tutto il mondo si è dimezzata nel 2008-2009. La crescita dei salari reali mensili medi è rallentata del 2,8% nel 2007, 1,5% nel 2008 e 1,6 nel 2009. La crescita salariale globale crolla allo 0,8% nel 2008 e allo 0,7% nel 2009<sup>16</sup>.

A seguito delle imposizioni delle autorità monetarie e finanziarie sovranazionali (la c.d. *trojka* Ue, Bce e Fmi), i paesi maggiormente in difficoltà hanno operato il congelamento – se non addirittura il taglio "secco" – delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, ed hanno adottato, in riferimento ai lavoratori del settore privato, misure finalizzate ad iniettare nel sistema forti dosi di flessibilità.

Con la conseguenza che l'**Irlanda**, ha adottato un mix di riduzioni stipendiali per dipendenti pubblici e abbattimento di quasi il 25% del salario minimo orario per i lavoratori privati. La **Grecia** ha apportato riduzioni alle retribuzioni dei pubblici dipendenti fra il 20% e il 40%; la **Spagna** e il **Portogallo**, hanno apportato rilevanti tagli delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, mentre, sul versante del lavoro privato, si registrano ulteriori input legislativi verso il decentramento della

<sup>16</sup> <http://www.sussidiarieta.net/files/Somavia.pdf>



contrattazione collettiva, con contestuale accrescimenti dei poteri derogatori, attraverso il congelamento o la revisione *in peius* degli standard salariali nazionali. In **Ungheria**, il diritto alla retribuzione equa, eredità della Costituzione socialista, è stato persino depennato dalla nuova Carta costituzionale (approvata il 25 aprile 2011).

In Italia si sono avuti un serie di interventi normativi che hanno finito per incidere su una situazione (quella delle retribuzioni) che – come abbiamo visto - era già stata duramente segnata negli anni precedenti, tanto che i salari in Italia erano già tra i più bassi d'Europa.

Il **rapporto Ocse** sulla tassazione dei salari<sup>17</sup>, al 2008 (prima dei più rilevanti interventi normativi di cui si dirà) riporta che con il salario netto di 21.374 dollari, l'Italia si colloca al 23° su 30. Nel 2012 la retribuzione media è di poco più di 25 mila dollari all'anno occupando sempre il 23° posto su 34.

Quanto agli **interventi normativi** che hanno influito sui salari, si sono succedute diverse misure di decurtazione secca della retribuzione base, tra cui, ad esempio:

- il **d.l. n. 78/2010** - art. 9 – ha previsto riduzioni dei salari per i dipendenti pubblici dal 5% al 10% nonché il **blocco degli stipendi per il triennio 2011-2013**;

- il **d.l. n. 98/2011** - art. 16 – ha **prorogato fino al 31 dicembre 2014** il blocco degli stipendi;

-con riferimento al **settore privato**, gli Accordi interconfederali del 2009 e del 2011 hanno accresciuto i poteri regolativi della contrattazione aziendale, in deroga ai contratti collettivi nazionali sulla base di parametri oggettivi quali, ad esempio, l'andamento del mercato del lavoro o le esigenze di specifici contesti produttivi (e lo stesso ha fatto il successivo **d.l. n. 138/2011**).

A cui si accompagnano le reiterate (e molto attuali) proposte, da parte di diversi fronti politici, per l'introduzione del salario minimo, del reddito minimo e del reddito di cittadinanza dei quali (e degli effetti dei quali) si è ampiamente parlato in questo scritto.

Alla luce di tutto quanto sinora detto, però, e dopo una politica ventennale di tagli alla spesa pubblica e di deflazione salariale sin dai primi anni '80, e di riforme continue del mercato del lavoro, dovrebbe essere più evidente come queste manovre sono state e sono del tutto inutili perché non servono a risolvere il problema della disoccupazione, ma rispondono solo alle istanze europee che mirano alla stabilità dei prezzi. E il salario minimo, il reddito minimo e il reddito di cittadinanza non sono che strumenti per ottenere la flessibilità dei livelli salariali verso il basso.

E' evidente che lo scopo di voler introdurre i salari minimi, non è quello di introdurre forme di tutela o garantistiche e di bilanciamento come vorrebbe l'art. 36 e 39 della Costituzione, ma soltanto quello di perseguire le politiche volute dall'Europa che hanno come obiettivo il decremento salariale (attraverso la disattivazione totale della tutela sindacale e la sua funzione costituzionale) per ottenere una utopica crescita simultanea da export, in tutta l'area UEM e il contenimento dell'inflazione.

Il salario minimo, inoltre, diventa una mera valvola di sicurezza per impedire il crollo "eccessivo" della domanda (assicurando il salario minimo anche un livello minimo di consumi è assicurato). E in ogni caso non è una misura che ha la capacità di correggere il "ciclo" economico ma serve soltanto ad abituare la cittadinanza a nuovi e più bassi livelli di reddito e, quindi, di prezzi, ottenendosi così quella deflazione che tutela il credito finanziario in termini reali.

Quando invece, se davvero si volesse perseguire il bene della collettività, si volesse

<sup>17</sup>[http://www.corriere.it/economia/09\\_maggio\\_17/salari\\_oc\\_se\\_437b9714-42e1-11de-94da-00144f02aabc.shtml](http://www.corriere.it/economia/09_maggio_17/salari_oc_se_437b9714-42e1-11de-94da-00144f02aabc.shtml)



assicurare lo sviluppo della persona umana in tutti i suoi aspetti economico-sociali attraverso la valorizzazione e la tutela del lavoro, non vi è alcun bisogno di ricercare soluzioni come quelle attualmente proposte dalle differenti forze politiche, perché le soluzioni sono già contenute nel modello economico costituzionale.

E le ragioni per cui questo modello sia in assoluto da preferire rispetto a qualunque altro strumento di derivazione semplicemente politica (ompreso il salario minimo) le spiega lo statunitense **John Rawls** (nel 1971) attraverso la sua teoria del c.d. **maximin** (un welfare dinamico teso ad assicurare gli individui contro il fallimento delle potenzialità individuali ). La nostra Costituzione, non a caso, corrisponde proprio al modello reale delle teorie di Rawls secondo cui "Le parti (nel contratto sociale=Costituzione) non dispongono di informazioni in termini di probabilità soggettiva, sanno di poter essere chiunque nella società, ma non sanno quale probabilità hanno di essere in una qualsiasi delle posizioni rilevanti nella società; il velo d'ignoranza di Rawls quindi, fa in modo che le parti in posizione originaria scelgano principi che le assicurino contro il rischio o contro i peggiori esiti della lotteria naturale e sociale: le parti scelgono il massimo dei minimi (maximin). Al buio sulla sorte sociale è naturale che gli individui scelgano quella distribuzione in cui è migliore la condizione di chi sta peggio. Così una società giusta è una società che mira a migliorare prioritariamente le posizioni relative dei gruppi svantaggiati nella distribuzione di beni sociali primari." I principi (tra cui quelli redistributivi) stabiliti dalla Costituzione (dal contratto sociale) quindi, sono preferibili rispetto ai redditi di cittadinanza o ai minimi garantiti che invece avvengono sulla base di scelte politiche alla cui base vi sono interessi diversi (quelli nel periodo storico in cui sono

formulate quelle scelte politiche, risultano essere prevalenti perché sostenuti dal più forte rapporto di forza).

E invece, proprio la tutela Costituzionale dell'occupazione e del livello salariale viene completamente ignorata.

Fanno talmente tanto la voce grossa quando ci dicono che dobbiamo rispettare i Trattati che ogni sibilo sulla **illegittimità costituzionale della deflazione salariale la cui estrema manifestazione è il "salario minimo" è soffocato.**

Ci obbligano così fermamente all'ubbidienza europea che dimentichiamo che i Trattati trovano un limite insuperabile nella nostra Carta Costituzionale sia con riferimento ([secondo Mortati](#)) a i **principi fondamentali**, che **organizzativi** e **materiali** che sono strumentali alla tutela dei primi.

E non è affatto vero, come molti sostengono che non c'è alcun obbligo preciso in Costituzione<sup>18</sup> nonostante gli art.1 (fondamento "lavorista della Cost.) e 4 Cost (diritto al lavoro). Perché se *la Repubblica è obbligata a "promuovere" la uguaglianza sostanziale, "rimuovendo gli ostacoli"*, e se i principi fondamentali sono inderogabili e non revisionabili, allora è sempre la Repubblica che ha il preciso compito di agire perché il lavoro - fondamento del patto sociale- non diminuisca e sia adeguatamente retribuito.

Addirittura la Carta costituzionale va oltre:

- perché mentre il **salario minimo** è essenzialmente volta a soddisfare solo le esigenze di mero sostentamento del lavoratore,
- **il trattamento retributivo "equo" della prestazione lavorativa (costituzionale)**, ancorato al fondamento etico nel rapporto di lavoro, garantisce al lavoratore anche l'ottenimento di quei beni funzionali alla

<sup>18</sup><http://orizzonte48.blogspot.it/2013/01/costituzioni-democratiche-e.html>

realizzazione della piena personalità dello stesso (istruzione, sanità, risparmio, casa).

Con la conseguenza che in base agli artt.11 e 139 Cost, nessun obbligo europeo può ridurre questa realizzazione giungendo a imporre obblighi che contraggano il livello di occupazione e il livello delle retribuzioni, (pena la violazione di specifiche norme costituzionali).

In definitiva, quindi, esistono **due tipi di welfare, perché esistono due modelli di società e due diversi modelli di capitalismo**<sup>19</sup>.

Uno è quello costituzionale (che deve garantire la piena occupazione e dove diventa fondamentale l'intervento pubblico). Il welfare costituzionale (di cui il lavoro è il principale strumento attuatore) diventa **sostegno diretto e indiretto perché non garantisce solo** l'equa retribuzione (**art.36**), **ma anche** la tutela sindacale (**art.39**), l'istruzione pubblica e la formazione professionale (**33 e 35**), l'elevazione culturale e professionale dei privi di mezzi (**art.34**), il coordinamento legislativo dell'attività economica PUBBLICA E PRIVATA per indirizzarla a fini sociali (**art.41 Cost.**), l'assistenza sociale e pensionistica (**art.38**).

**E in questo sistema, del reddito di cittadinanza, o provvidenza analoga, non ci sarebbe alcun bisogno, dato che la disoccupazione, con applicazione del modello cost. sarebbe contenuta** e il cittadino potrebbe comunque sperare in prestazioni di welfare soddisfacenti, per il sostentamento personale e familiare in attesa del reimpiego.

L'altro modello è quello "internazionalista-oligarchico-finanziario" dove il lavoro è merce di scambio soggetto alle leggi della domanda e dell'offerta e, quindi, non allo Stato ma al Mercato e che ha bisogno, per stare in equilibrio, di:

**a)- progressiva eliminazione per via legale, dei meccanismi di indicizzazione salariale,**

**b)- instabilità della posizione lavorativa**<sup>20</sup>, depotenziata attraverso forme di lavoro appunto "instabili"<sup>21</sup>,

**c)- nuovo regime di licenziamenti, cioè la flessibilità "in uscita",**

**d)- aumento della disoccupazione** che ha quale ulteriore conseguenza quella di piegare le resistenze dei lavoratori ad accettare salari ancora inferiori.

Se poi a tutto questo si aggiungono:

**1) ruolo della banca centrale**<sup>22</sup>. Con finanziamento del debito pubblico sul mercato finanziario e aumento degli interessi e quindi della spesa pubblica,

**2) vincoli di bilancio pubblico e "tetti" al deficit** che tolgono ogni sostegno sul lato della domanda e, quindi, all'occupazione,

la domanda tende inesorabilmente a calare, si stabilizza sulla base dei livelli salariali; questi saranno legati alla produttività che, però, a sua volta, è strettamente correlata al livello di cambio verso l'estero della moneta.

Questo è quello che determina la dottrina neoclassica che vuole un sistema in cui il lavoro è, per necessità, solo una merce.

In luogo di più alti livelli di occupazione e quindi di benessere generalizzato (se pur affiancati, a volte, da più alti livelli dei prezzi), l'applicazione di queste teorie neoclassiche, invece, produce:

1) una contrazione generalizzata della domanda,

2) la minor ricchezza collettiva, inclusi i **profitti**,

3) **un assetto redistributivo** che anziché basarsi su sistemi di tassazione equi e

<sup>19</sup><http://orizzonte48.blogspot.it/2013/06/popper-e-minsky-vs-qui-quo-qua-i.html>

<sup>20</sup> <http://orizzonte48.blogspot.it/2013/01/lart18-e-all-that-jazz-la-colpa-e-dei.html>

<sup>21</sup> <http://orizzonte48.blogspot.it/2012/12/la-produttivita-e-i-tagli-e-poi-ancora.html>

<sup>22</sup> <http://orizzonte48.blogspot.it/2013/04/la-dottrina-delle-banche-centrali-la.html>

- progressivi si basa su sistemi di tagli del costo del lavoro,
- 4) una forza sempre maggiore delle grandi imprese finanziarie e industriali sulle forze politiche che riescono a influenzare e indirizzare l'azione dei governi,
  - 5) **un riassetto verso il basso di tutto il mondo del lavoro, sia pubblico che privato.** Infatti, tutte le politiche sul lavoro pubblico non potrà che avere effetti immediati anche nel settore privato. I blocchi alle assunzioni nel settore pubblico e le riduzioni di organico, hanno effetti immediati sul mercato del lavoro privato. Questo diviene automaticamente l'unico sbocco della domanda di lavoro che quindi si viene a trovare in situazione di "eccesso", con conseguente svalutazione. Ed in ogni caso, per sue dinamiche intrinseche, la retribuzione del lavoro pubblico tende comunque, con una alta elasticità, ad adeguarsi a quella del settore privato "corrispondente"<sup>23</sup>,
  - 6) **tutto il livello di spesa pubblica, "tagliato" (per abbassare i salari), non è recuperato in eventuale funzione di investimenti pubblici** e a questi si aggiungono i tagli fatti sulla base della presunta inefficienza della p.a., che porta a ulteriori tagli del lavoro pubblico, reputato un peso inutile. **Il che condurrà a nuova sovradomanda di lavoro e a nuova svalutazione dei salari e così via: fino al "modello" Grecia o Irlanda, coronato dal controllo straniero sul sistema industriale residuo,**
  - 7) abbassamento dell'efficienza e dell'innovazione tecnologica: si preferisce l'investimento in attività ad alto **impiego di lavoro** piuttosto che di capitale-tecnologia (ma nel contempo **diminuisce** anche la **stessa produttività e competitività**),
  - 8) **diminuzione delle retribuzioni reali e dequalificazione della forza lavoro** (da cui la stessa diminuzione degli investimenti in **ricerca, informazione** e, in generale, della **stessa utilità della scolarizzazione di livello superiore**).
  - 9) **aumento dei precarizzati a bassa qualifica** (se il sistema consente il lavoro precario l'imprenditore lo preferirà e tenderà anche a sostituire i contratti a tempo indeterminato con quelli precari) con graduale scomparsa dei sdacalizzati che fruiscono dell'art. 18,
  - 10) **protrarsi della condizione di precariato: il sistema normativo precedente colpiva di nullità ogni contratto a termine, o falso contratto d'opera, trasformandolo in contratto a tempo indeterminato**, mentre questo oggi non avviene più con permanere delle situazioni di precariato. Inoltre la precarietà fa sì che la **stabilizzazione se arriva, arriva** molto tardi nella vita lavorativa. Dunque, il precario **non accumula scatti di anzianità e opportunità** di far valere la propria formazione nell'acquisizione di **qualifiche superiori**.
  - 11) Con il **"reddito di cittadinanza", salario minimo** o forme similari:
    - si ottiene la definitiva resa delle forze sociali e politiche alla realizzazione del modello costituzionale (Keynesiano),
    - si ha ulteriore abbassamento dei salari perché (per le ragioni già spiegate) il disoccupato **non potrà più permettersi di rifiutare un lavoro anche se questo è retribuito ad un livello prossimo allo stesso sussidio (o al "qualsiasi" livello che la legge può stabilire)**,
    - il **reddito di cittadinanza tenderà ad essere sempre più abbassato, perché essendo "spesa pubblica"** sarà soggetto ad una tendenziale progressiva **attenuazione** del suo livello, per

<sup>23</sup> [http://www.tesoro.it/primo-piano/documenti/2012/gruppo\\_di\\_lavoro\\_bilancio\\_e\\_patrimonio\\_pubblico.pdf](http://www.tesoro.it/primo-piano/documenti/2012/gruppo_di_lavoro_bilancio_e_patrimonio_pubblico.pdf)

superiori ed ormai indiscutibili esigenze Europee di **pareggio di bilancio**. Ed anche perché **il calo della domanda diminuisce ulteriormente le "entrate e quindi anche le risorse poste a copertura che potranno esser reperite solo con l'inevitabile TAGLIO DELLA SPESA PUBBLICA per altre prestazioni sociali: pensioni e sanità.**

- **perpetuano la condizione di precarietà** e di retribuzione allo stato iniziale per tutta la vita lavorativa perché difficilmente maturano scatti di anzianità (con conseguenze anche sul lato pensionistico).

Queste le conseguenze del reddito di cittadinanza e similari che sono soltanto dei palliativi e non solo non risolverebbero il problema della disoccupazione, ma comporterebbero conseguenze disastrose su tutto il sistema di welfare.

E allora, di fronte alla cecità di chi rifiuta di vedere la grave situazione del lavoro e della disoccupazione, e alle crisi di amnesia di coloro che dimenticano quanto sia invece impareggiabile il sistema di tutele che offre il nostro sistema costituzionale e l'importanza centrale che questo attribuisce al lavoro quale strumento di esplicazione della dignità umana, occorre ricordare che non esiste libertà ed indipendenza senza lavoro e senza sicurezza economica. Ed ogni proposta cosmetica di difesa di diritti solo apparente, è un insulto all'intelligenza dei padri costituenti che negli articoli 1-4 36 e 39 hanno riposto le sorti di un intero Paese e dei cittadini che, con la loro appartenenza alla repubblica italiana, hanno sottoscritto il contratto sociale costituzionale.